

L'omessa CUSTODIA

L'omessa custodia: problemi e soluzioni della giurisprudenza

MICHELE
BARILLARO

La giurisprudenza dei vari Tribunali di merito è copiosissima in tema di omessa custodia di armi da fuoco.

Altrettanto numerosi sono però, i tentennamenti ed i mutamenti di orientamento. Si è passati da un rigore davvero spropositato ad una lettura più equilibrata, a mio giudizio, con una importante “delega”, recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione, al giudice di merito, invitato ad accertare “in concreto” se siano state o no rispettate le regole di diligenza.

Va ricordato infatti, e prima d'ogni cosa, che l'art. 20 della legge 110 del 1975 impone, al detentore di armi da fuoco, null'altro che un generico dovere di diligenza. Vediamo in dettaglio le norme:

L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 20 e 20 bis

20. (Custodia delle armi e degli esplosivi). La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516. (...)

20 bis. (Omessa custodia di armi). Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impediti nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. (...)

In sostanza dunque, il sistema prevede un duplice momento di rilevanza penale:



- da un lato la generica diligenza del detentore (resa ovviamente più rigorosa per il professionista, l'armiere, ecc.);
- dall'altro le cautele finalizzate ad impedire che le armi giungano in possesso di alcune particolari categorie, come i minori, meritevoli di una ulteriore forma di tutela passiva.

Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio la n. 24271 del 27/05/2004, Sez. I) sottolineano l'importanza del "contenuto normativo concreto" con cui il giudice deve "riempire" la previsione dell'art. 20.

La pronuncia citata, ad esempio, conferma la motivazione del Tribunale di merito che aveva ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato.

L'apertura giurisprudenziale verso una maggiore tolleranza per il detentore di armi è però testimoniata meglio ancora da una seconda pronuncia sempre della Cassazione (Sez. I n. 15541 del 01/04/2004) che esclude la sussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, nella detenzione di un fucile da caccia all'interno del garage di esclusiva proprietà, "non sussistendo per il privato cittadino – recita la massima testualmente – alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti" se non in relazione a quanto stabilito dall'art. 20 bis.

La sentenza esclude quindi che la detenzione nel garage costituisca in sé violazione del dovere di diligenza e richiama però, con una sorta di responsabilità "a scalini", la eventuale, verificabile, rilevanza del fatto ai sensi dell'art. 20 bis (e quindi l'eventuale impossessamento da parte dei soggetti indicati in quella norma).

Problema a parte è costituito dalla detenzione in luogo diverso rispetto a quello dell'originaria denuncia delle armi. Se, in sostanza si decide di detenere le armi presso un sito diverso rispetto a quello indicato in denuncia, al problema sicurezza (che viene in considerazione a maggior ragione trattandosi spesso di abitazioni frequentate solo nei week-end stagionali e ma-

gari isolate) si aggiunge quello della comunicazione all'Autorità di polizia dello spostamento. Infatti l'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, recita testualmente: "in caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato (...) il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma, deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate".

La ratio della norma risiede, come si può notare, nella pretesa (più o meno utopistica) di far conoscere all'autorità di polizia locale tutte le armi presenti nel territorio di provenienza sin dal momento stesso in cui esse vi facciano ingresso. Per tale ragione s'impone la notifica di qualsivoglia spostamento sul territorio. Va ricordato che la violazione di tali norme comporta la commissione di un reato (sia pure di tipo contravvenzionale) punito con pene che vanno dall'ammenda minima di € 129 fino a tre mesi di arresto.

Per concludere, tornando al problema principale, dobbiamo sottolineare come, il rispetto della diligenza sia dunque concetto assai mutevole ma che può coincidere anche con condotte assai semplici da porre in essere. A mio giudizio, è indispensabile custodire le armi all'interno dei locali abitati o in altri che ne costituiscano pertinenza (garage, cantine, soffitte, ecc.) ma pur sempre adottando quelle misure anche solo di ordinaria prudenza che consentano, da un lato il difficile accesso alle armi stesse (lucchetti, chiusure, serrature o, meglio ancora armadi di sicurezza o ancora casseforti), dall'altro la rapida utilizzazione da parte dell'impossessatore occasionale (armi smontate dunque e lontane dalle relative munizioni). Nessuna di queste prescrizioni può ritenersi vincolante ed indispensabile ma certamente quantomai opportuna: in tema di sicurezza un po' d'abbondanza non guasta mai e l'acquisto di una cassaforte o di un armadio di sicurezza comporta una spesa tutto sommato contenuta e verosimilmente unica.

Insomma, ancora una volta, come sempre accade nella caccia come nella vita, una certa dose di buon senso può risolvere ogni problema. ■